

IVA

Regime del margine: semaforo rosso per i beni che contengono “preziosi”

di Vincenzo Cristiano

Il meccanismo (speciale) del **regime Iva del margine** non trova applicazione per i **beni usati che contengono metalli preziosi** o pietre preziose qualora gli stessi beni non possiedano una **funzionalità diversa** da quella delle materie che li compongono, ovvero se, pur avendo svolto tale funzionalità, essi non siano più idonei a soddisfarla.

Questo, in sintesi, quanto stabilito dalla sentenza emessa dalla **Corte di giustizia, 11.07.2018, causa C-154/17, E-LATS**, secondo cui beni rientranti in tale ambito fuoriescono dalla nozione di “beni d’occasione”, così come contenuta [nell’articolo 311, par. 1, Direttiva 2006/112/CE](#), per i quali è consentita l’applicazione del regime speciale.

Dal punto di vista procedurale, il procedimento viene innestato da una società (c.d. *business* ai fini Iva), svolgente **attività creditizia** mediante erogazione di prestiti finanziari nei confronti di privati c.d. *consumer*, ricevendo a garanzia pegni costituiti da metalli preziosi.

Intervenuto un importante *status* di morosità dei soggetti debitori, la **società rivendeva ad altri commercianti business** i pegni non riscattati applicando di conseguenza il regime speciale dell’Iva che permette il pagamento dell’imposta esclusivamente **sul differenziale** tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita dei metalli preziosi.

Inquadrata così la fattispecie, tuttavia, non vedeva il supporto dell’Amministrazione finanziaria competente che, non valutando come esperibile il regime speciale Iva per i “beni d’occasione”, notificava la richiesta del **versamento dell’imposta a integrazione** del dovuto.

Giunta la questione al giudice del rinvio, posto che la Corte non si era ancora pronunciata sull’interpretazione della **nozione di “bene d’occasione”**, lo stesso ha deciso di **sospendere il procedimento** e di sottoporre alla Corte di giustizia europea la seguente questioni pregiudiziali, ovverosia se [l’articolo 311, paragrafo 1, punto 1, Direttiva 2006/112/CE](#) debba essere interpretato nel senso che nella nozione di “**beni d’occasione**” devono ricomprendersi beni usati contenenti metalli o materiali preziosi rivenduti al solo scopo di recuperarne i materiali.

Secondo i giudici comunitari, per poter essere considerati “**beni d’occasione**”, occorre **che i beni soddisfino vari requisiti** ovvero essere un bene mobile materiale, **suscettibile di reimpiego** e non deve rientrare nella categoria degli oggetti d’arte, da collezione, d’antiquariato e, infine,

nella categoria dei metalli o pietre preziose.

In relazione ai primi due presupposti è necessario che il bene conservi la funzionalità che possedeva allo stato nuovo e che possa essere **riutilizzato allo stato originario**.

Quanto al terzo presupposto, la disposizione di riferimento, pur menzionando **metalli e pietre preziose**, non contiene alcun “collegamento” ai beni contenenti tali materiali, non chiarendo altresì cosa s'intenda per il loro reimpiego.

Logico corollario dell'assunto è l'immediata analisi prospettica della loro riconducibilità nel perimetro dei “**beni d'occasione**” e, in tale senso, soccorre l'[articolo 311 Direttiva Iva](#).

Al riguardo, la **Corte di giustizia** rimarca che per individuare la finalità della disposizione citata, occorre rinviare all'[articolo 51 Direttiva Iva](#). In particolare, il fine individuato è quello di **evitare la doppia imposizione**. Quest'ultima, infatti, si concretizza allorquando i beni che hanno già scontato l'imposta in via definitiva vengono **sottoposti nuovamente a tassazione** diventando oggetto di una **successiva operazione imponibile**.

Secondo la Corte, un bene che non possiede o non è idoneo ad avere una funzionalità diversa da quella inherente alle materie che lo compongono non può essere assoggettato al **regime del margine**. In tal senso evidente è il richiamo a quanto sostenuto dall'Avvocato generale nelle sue conclusioni, poiché, viene rimarcato che tale bene non resta **nel ciclo economico originario**, ma acquisisce utilità soltanto per essere trasformato in un **nuovo oggetto**, che conoscerà un nuovo ciclo economico, **facendo venir meno il rischio di doppia imposizione**.

Per quanto concerne, quindi, la previsione normativa che esclude i **metalli preziosi** e le **pietre preziose** dal **regime del margine**, la stessa trova giustificazione nella circostanza che tali beni **possiedono un valore intrinseco**, che non va perduto una volta che i metalli siano oggetto di **reimpiego in più occasioni**.

In conclusione, trattandosi di un regime **Iva speciale**, e non essendo menzionati i beni usati contenenti metalli o pietre preziose tra i **beni d'occasione**, spetta al **giudice nazionale** stabilire se di volta in volta i suddetti beni **abbiano mantenuto la loro funzionalità iniziale**.



Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)